

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 724 del 11/02/2009

Proposta: DPG/2009/1212 del 11/02/2009

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto: REG. (CE) 1698/2005 E PSR 2007-2013. DELIBERAZIONI NN. 1409/2008 E 1503/2008 CONCERNENTI LA MISURA 132 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE". PRECISAZIONI TECNICHE E CHIARIMENTI

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Firmatario: VALTIERO MAZZOTTI in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 11/02/2009

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione n. 1409 in data 8 settembre 2008 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare", compresa nell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, adottato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 99 del 30 gennaio 2007 ed approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)4161 del 12 settembre 2007;
- che tale Programma Operativo costituisce presupposto per la predisposizione e l'emanazione, da parte degli Enti territorialmente competenti, di bandi pubblici per la presentazione delle istanze di aiuto;

Vista la deliberazione n. 1503 del 22 settembre 2008, con la quale la Giunta regionale, nel disporre alcune modifiche al citato Programma Operativo, ha contestualmente previsto, in funzione della ottimizzazione dell'efficienza gestionale complessiva, che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma medesimo, nonché eventuali modifiche e/o proroghe alla tempistica del procedimento amministrativo connesso potessero essere disposte con atto del Direttore Generale Agricoltura;

Preso atto che alcuni Enti territoriali hanno posto ai competenti Servizi della Direzione quesiti tecnici in merito all'applicazione di disposizioni contenute nel Programma, con particolare riguardo all'ammissibilità delle spese ed alle modalità della loro documentazione;

Considerato, inoltre, che, in fase di istruttoria delle istanze pervenute in esito ai bandi provinciali emanati per la prima annualità di attuazione del Programma (2008), sono state segnalate, in via generalizzata da tutte le Province, difficoltà oggettive per il perfezionamento delle attività istruttorie, l'approvazione delle rispettive graduatorie e la relativa pubblicizzazione entro i termini fissati nel Programma (45 giorni dalla scadenza del bando);

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della facoltà di cui al punto 6) del dispositivo della citata deliberazione n. 1503/2008 provvedendo con il presente atto:

- a formalizzare come dettagliato nell'allegato parte integrante e sostanziale le precisazioni ed i chiarimenti forniti sui quesiti presentati, al fine di assicurare uniformità di applicazione a livello regionale dei contenuti del Programma Operativo di Misura anche per le annualità successive;
- a fissare in 90 giorni dalla scadenza dei bandi provinciali per il 2009 ed il 2010 il termine entro il quale le Amministrazioni provinciali dovranno perfezionare gli adempimenti funzionali all'approvazione e pubblicizzazione delle relative graduatorie;

Dato atto che le determinazioni assunte con il presente provvedimento potranno trovare applicazione anche in fase di predisposizione dei predetti bandi a partire dall'annualità 2009;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

- 1) di formalizzare, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, come dettagliato nell'Allegato al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, le precisazioni ed i chiarimenti tecnici forniti alle Amministrazioni provinciali in ordine all'applicazione di disposizioni contenute nel Programma Operativo per la Misura 132 del PSR 2007-2013;
- 2) di fissare in 90 giorni dalla scadenza dei bandi provinciali per il 2009 ed il 2010 il termine entro il quale le Amministrazioni provinciali dovranno perfezionare gli adempimenti funzionali all'approvazione e pubblicizzazione delle relative graduatorie;
- 3) di dare atto che le determinazioni assunte con il presente provvedimento potranno trovare applicazione anche in fase di predisposizione dei predetti bandi a partire dall'annualità 2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valtiero Mazzotti

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI TECNICI SUI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 132 "PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA' ALIMENTARE" DEL PSR 2007-2013 APPROVATO CON DELIBERAZIONE 1409/2008 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE 1503/2008

1	<p>FATTURAZIONE DIRETTA/INDIRETTA DEI COSTI DI CERTICAZIONE ALLE IMPRESE</p> <p>I beneficiari dell'aiuto sono esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. I costi di certificazione dovranno essere quindi documentati tramite idoneo documento fiscale, emesso dall'organismo di controllo (OdC) e intestato al beneficiario. (Punto 5 del POM). Pertanto non sono ammissibili costi sostenuti a nome e per conto delle imprese da organismi associativi. (Punto 8 del POM)</p> <p>L'intervento prevede una spesa massima ammissibile di 3.000 €/anno per singolo beneficiario (impresa singola o associata). Gli imprenditori agricoli associati (caseifici e cantine cooperative, ecc.) che abbiano i requisiti di ammissibilità e sostengano costi che vengono loro fatturati dagli OdC, anche per conto di propri soci, possono ottenere il contributo sulle spese sostenute, entro il medesimo limite massimo di 3.000€ /anno per l'insieme delle spese sostenute per sé e per i propri soci. (Punto 3 del POM)</p> <p>I preventivi e le fatture rilasciati a imprenditori associati (es.: cantine sociali o caseifici cooperativi) non devono obbligatoriamente specificare i nominativi dei singoli soci. Le Province potranno richiedere tale elenco in sede di istruttoria o preventivamente al pagamento dell'aiuto, per verificare il rispetto del divieto di duplicazione di finanziamento.</p>
----------	---

<p>2</p>	<p>DENOMINAZIONI DI ORIGINE VINI – COSTI FATTURATI DALLE CCIAA E DA LABORATORI ESTERNI</p> <p>Nel caso delle Denominazioni di Origine dei vini, sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per le verifiche organolettiche effettuate dai Consorzi e dalle CCIAA. Nello specifico, per le CCIAA è ammissibile anche la modalità di pagamento tramite bollettino postale. (Punto 15 del POM)</p> <p>I richiedenti al momento della domanda di aiuto devono allegare un preventivo riferito all’anno solare di presentazione della domanda, emesso dall’OdC, nel quale siano chiaramente identificate le voci di spesa relative al controllo separatamente da altri costi. (Punto 11 del POM)</p> <p>Anche le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla CCIAA devono essere supportate da apposito preventivo rilasciato dalla stessa CCIAA, eventualmente utilizzando come riferimento la spesa sostenuta l'anno precedente, aggiornata sulla base delle produzioni ottenute nell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Qualora la CCIAA o il Consorzio si avvalgano di un laboratorio esterno per l’esecuzione delle analisi chimiche, le spese fatturate dai laboratori direttamente ai beneficiari della Misura 132 possono essere ammesse esclusivamente a condizione che la fattura riporti nella causale/descrizione il controllo eseguito per conto della CCIAA o del Consorzio.</p>
<p>3</p>	<p>IMPRESSE CON SEDE LEGALE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio dell’Emilia-Romagna possono presentare domanda di aiuto per i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni situati nel territorio regionale a condizione che siano iscritte all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo debitamente validato, così come stabilito nel POM e nel Manuale di AGREA. La competenza dell’esame della domanda è assegnata a una sola Provincia sulla base del criterio di prevalenza territoriale riferito all’ubicazione dei terreni.</p>
<p>4</p>	<p>TERRENI SITUATI FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE</p> <p>Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute su terreni e/o siti di preparazione/trasformazione localizzati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna.</p>

5	<p>CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE NEL CORSO DELLA ANNUALITA'</p> <p>Sono integralmente ammissibili i costi sostenuti in caso di modifiche della ragione sociale che non comportino variazioni di CUAA e partita IVA.</p> <p>Eventuali fatture intestate alla precedente ragione sociale non sono mai ammissibili.</p>
6	<p>MANTENIMENTO TRIENNALE DELLA CERTIFICAZIONE</p> <p>Le imprese aderenti al sistema di qualità hanno l'obbligo di mantenere la certificazione per almeno tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità di partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive, il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti.</p>
7	<p>COSTI CERTIFICAZIONE PER STANDARD DIVERSI DA REG. 834/2007 E ALTRI STANDARD PRIVATI</p> <p>I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo.</p> <p>I costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere esclusi; se indicati separatamente all'interno delle fatture emesse dagli OdC rispetto alle altre voci ammissibili dovranno comunque essere esclusi.</p>
8	<p>AMMISSIBILITÀ COSTI DI PREPARAZIONE /TRASFORMAZIONE</p> <p>Il costo per la certificazione della sola trasformazione o preparazione è ammissibile, qualora l'imprenditore possieda i requisiti di ammissibilità e la produzione oggetto del controllo sia tra quelle elencate dal POM. (Punto 6 del POM)</p>

9	<p>COSTI DI CONTROLLO DI AGRICOLTURA CONVENZIONALE IN AZIENDA BIOLOGICA</p> <p>Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall'OdC per tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto l'aiuto è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico. (Punto 6 del POM)</p>
10	<p>IMPRESE IN FASE DI ADESIONE AI SISTEMI DI QUALITA'</p> <p>Le imprese che non hanno ancora ottenuto l'adesione al sistema, ma ne hanno solo fatto richiesta e sono in attesa di ottenere l'inserimento negli elenchi ufficiali, nella domanda devono apporre apposito flag nel campo "in fase di adesione" (accanto ad "anno di adesione") e convalidare, all'interno della domanda, la dichiarazione: "di richiedere l'adesione ai sistemi di qualità indicati in domanda secondo le modalità previste al punto 12 del Programma Operativo di Misura 132 approvato con delibera di Giunta dell'8/09/2008 n. 1409". (Punto 11 del POM)</p>
11	<p>COSTI DI CERTIFICAZIONE DI EQUINI DA CARNE</p> <p>I costi di certificazione relativi agli equini da carne rientrano nella prima riga dell'allegato A del POM.; se relativi ad equini da compagnia, attività sportiva etc. non sono ammissibile a contributo in quanto rientrano nella categoria "Altre produzioni non destinate all'alimentazione umana". (Allegato A del POM)</p>
12	<p>COSTI DI CERTIFICAZIONE DI COLTURE FORAGGERE, CEREALICOLE E PROTEAGINOSE A DESTINAZIONE ZOOTECNICA</p> <p>Le spese per la certificazione di produzioni foraggere, cerealicole e proteaginose a destinazione zootecnica ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo se le imprese commercializzano o reimpiegano in azienda il prodotto, in quanto si considera che il prodotto ottenuto sia direttamente o indirettamente destinato al consumo umano attraverso le produzioni zootecniche. (Punto 7 del POM)</p> <p>Sono invece inammissibili i costi riferiti alle produzioni foraggere (e altre analoghe) che non vengano raccolte, né vendute e neppure reimpiegate in azienda.</p>

13	PRODUZIONI SEMENTIERE DI CEREALI E FORAGGI
-----------	---

I costi di certificazione riferiti alle produzioni sementiere di cereali e foraggi ottenute con metodo biologico sono ammissibili a contributo e vanno ricondotti nelle rispettive voci dell'allegato B del POM. (voce 11 per i cereali e voci 2, 4, 6 o 8 indifferentemente per sementi di foraggi).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/1212

data 11/02/2009

IN FEDE

Valtiero Mazzotti